

Circol@re nr. 08 dell'11 febbraio 2019

L'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

a cura del Dott. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

*Il decreto del 28 dicembre 2018 ha previsto una **nuova modalità di versamento dell'imposta di bollo** con riferimento alle fatture elettroniche trasmesse al SDI a decorrere **dal 1° gennaio 2019**. Nel dettaglio è stato previsto che **l'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare dovrà essere versata entro il giorno 20 del primo mese successivo**, in base a quanto verrà comunicato da parte dell'Agenzia delle Entrate in apposita area riservata del contribuente. La nuova regola di versamento, però, riguarda solo le fatture elettroniche trasmesse al SDI e non anche quelle per le quali non vi è l'obbligo di trasmissione (si pensi ad esempio alle operazioni transfrontaliere).*

PREMESSA

L'obbligo di assolvimento di imposta di bollo, **pari a due euro**, grava su tutte le fatture (cartacee o elettroniche) laddove la fattura esponga (esclusivamente o anche in presenza di operazioni soggette ad IVA):

- operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto oggettivo o soggettivo (art. 2, 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972);
- operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto territoriale (art. 7 e seguenti D.P.R. n. 633/1972);
- operazioni escluse ex art. 15 D.P.R. n. 633/1972 (anticipazioni);
- operazioni esenti IVA, ex art. 10 D.P.R. n. 633/1972;
- altre operazioni non imponibili: operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali, servizi connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali.

NUOVA MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Dal 1° gennaio 2019 è esteso l'obbligo di fatturazione elettronica a una vasta platea di soggetti. Una delle domande che sono state poste all'Agenzia delle Entrate nel corso di vari convegni riguarda la marca da bollo.

Infatti, in considerazione del fatto che sulle fatture elettroniche non è possibile apporre fisicamente la marca da bollo, per assolvere l'adempimento è necessario effettuare il versamento telematicamente. Pertanto il cedente/prestatore dovrà valorizzare nel tracciato XML della fattura elettronica l'apposito campo e pagare l'imposta in modalità telematica.

Con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2018 è stato modificato

l'articolo 6 del D.M. 17 giugno 2014. Dal 1° gennaio 2019 è in vigore, quindi, una nuova modalità di assolvimento del bollo sulla Fattura Elettronica.

L'attuale articolo 6 del D.M. 17 giugno 2017 prevede che:

**“il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare”
deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo a detto trimestre.**

Volendo esemplificare, l'intera imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel 2019 deve essere corrisposto **entro il 20 aprile 2019**. Ovvero, entro il primo giorno feriale successivo, essendo il 20 festivo.

INDICAZIONE DEL BOLLO IN FATTURA ELETTRONICA

L'ammontare del tributo è **comunicato dall'Agenzia** delle Entrate ed è determinato sulla base dei dati contenuti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.

Nel corpo del file della fattura elettronica è infatti presente un'apposita sezione nella quale sono contenuti i campi utili all'applicazione dell'imposta.

Chi utilizza, ad esempio, il software gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, dopo avere apposto il “flag” nella casella “Dati Bollo”, all'interno della sezione “Dati generali”, e inserito l'indicazione “Si” all'interno del campo “Bollo Virtuale”, potrà riportare il valore di **2 euro** nel campo “Importo Bollo”.

L'Amministrazione finanziaria sarà quindi in grado di computare l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta dai soggetti passivi, sommando i valori indicati nelle **singole fatture** emesse.

L'importo dovuto verrà comunicato nell'area riservata presente all'interno del portale “**Fatture e Corrispettivi**”.

Sulla fattura elettronica andrà indicata la dicitura “**Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014**”.

PAGAMENTO DEL BOLLO SU FATTURA ELETTRONICA

Il pagamento potrà essere effettuato mediante un **apposito servizio**, presente sul medesimo portale, con **addebito su conto corrente bancario o postale**, o utilizzando il **modello F24** predisposto dall'Agenzia delle Entrate. Il **codice tributo è 2501**.

In generale, con la circolare 16 E del 14/04/2015, l'Agenzia delle Entrate aveva già chiarito che **la disciplina inerente l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale**, il DPR n 642 del 26 ottobre 1972, **non trova applicazione in merito ai documenti informatici**.

In sostanza, l'assolvimento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche non richiede la preventiva autorizzazione, né gli altri adempimenti previsti dagli articoli 15 e 15-bis del DPR n. 642.

CASI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Nella sottostante tabella si riassumono le principali operazioni soggette o esenti da bollo con i relativi riferimenti normativi e/o di prassi:

Regime Iva	Articolo di riferimento	Operazione soggetta o esente da bollo
Operazioni effettuate, escluse da IVA per mancanza del presupposto soggettivo ed oggettivo	Artt. 2, 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972	Soggette ad imposta di bollo
Operazioni effettuate, escluse da IVA per mancanza del presupposto territoriale	Artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972	Soggette ad imposta di bollo. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le prestazioni di cui agli artt. da 7-ter a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972 (<i>prestazioni di servizi a committenti soggetti passivi non residenti; servizi relativi a immobili ubicati all'estero, ecc.</i>) sono soggette ad imposta di bollo
Escluse da IVA (riaddebiti in nome e per conto della controparte, interessi di mora; penalità per inadempimenti, ecc.)	Art. 15 del D.P.R. n. 633/1972	Soggette ad imposta di bollo
Note di rimborso spese di trasferta, rappresentanza, ecc..	Nota Agenzia entrate 26/1/2001, n. 6/E e nota Ministero Finanze 7 dicembre 1974, n. 432130	Sono soggette ad imposta di bollo se presentate da: - amministratori; - prestatori attività lavorative a progetto; - parasubordinati in genere; - lavoratori autonomi. Sono, invece, esenti da bollo le note di rimborso spese di trasferta, rappresentanza, ecc. presentate al datore di lavoro dai propri dipendenti
Esportazioni di beni	art. 8, lett. a) e b), del D.P.R. n. 633/1972, art. 15, comma 3, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, R.M. 6 giugno 1978, n. 290586	Sono esenti dall'imposta di bollo: - le esportazioni dirette; - le esportazioni indirette; - le esportazioni triangolari
Cessioni ad esportatori abituali che rilasciano dichiarazione d'intento	Art. 8, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972	Sono soggette ad imposta di bollo. Sono esenti dall'imposta di bollo le cessioni di beni (<i>con esclusione delle prestazioni di servizio</i>) certamente destinati a successiva esportazione a cura dell'acquirente, sempre che ne sia data indicazione all'interno della fattura (C.M. 1° agosto 1973, n. 415755)
Cessioni intracomunitarie di beni	Artt. 41, 42 e 58 del D.L. n. 331/1993	Sono esenti dall'imposta di bollo: - le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del D.L. n. 331/1993; - le triangolazioni comunitarie di cui all'art. 58 del D.L. n. 331/1993
Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione	art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972, Nota Ministero Finanze 1° agosto 1973, n. 415755, Nota Ministero Finanze 4 ottobre 1984, n. 311654, C.M. Direzione dogane 11/4/1973, n. 233-316/30819/8	Sono esenti dall'imposta di bollo le fatture non imponibili di cui all'art. 8-bis unicamente se emesse nei confronti degli armatori per l'imbarco sulle loro navi di provviste e dotazioni di bordo, in quanto atti inerenti ad operazioni tendenti alla realizzazione dell'esportazione di merci (Nota Ministero Finanze 1° agosto 1973, n. 415755, Nota Ministero Finanze 4 ottobre 1984, n. 311654, circolare Direzione Dogane 11/4/1973, n. 233-316/30819/8). Le altre operazioni indicate nell'art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972 che non rientrano nella fattispecie sopra evidenziata sono, invece, soggette a bollo nella misura di 2 euro se di importo superiore ad €. 77,47
Servizi internazionali	Art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, Nota Ministero Finanze 6/6/1978, n. 290586	In linea generale sono soggetti ad imposta di bollo. Sono esenti dall'imposta di bollo i servizi internazionali diretti a realizzare esclusivamente l'esportazione di merci
Copie conformi di fatture	C.M. 1° agosto 1973, n. 415755	Medesimo trattamento riservato alla fattura originale; ne consegue che: - se esente da imposta di bollo (<i>in quanto ad esempio è soggetta ad IVA</i>) sarà esente anche la copia conforme; - se soggetta ad imposta di bollo (<i>in quanto la fattura</i>

		<i>originale è esclusa da IVA</i>) sarà soggetta anche la copia. Nel caso di copia fattura per utilizzo esclusivo ai fini contabili ed amministrativi interni dalle imprese emittenti, affinché non torni applicabile l'imposta di bollo si dovrà riportare sulla copia/duplicato che "trattasi di copia per uso interno amministrativo o contabile, il bollo è stato applicato sull'originale" (Note Ministero Finanze: 1° febbraio 1973, n. 415051 e 24 aprile 1973, n. 415195)
Cessioni ad esportatori abituali	Art. 8, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972	Sono soggette ad imposta di bollo. Sono esenti le fatture per cessioni di beni (mai le prestazioni di servizio): nel caso in cui i beni siano destinati a successiva esportazione a cura dell'acquirente, previa espressa menzione in fattura (C.M. 1° agosto 1973, n. 415755). In assenza di certezza di tale condizione si applica il bollo (R.M. 10 agosto 1978, n. 411861)
Note credito (variazioni in diminuzione)	Art. 26 del D.P.R. n. 633/1972	Sono soggette ad imposta di bollo le note di credito: - senza indicazione dell'IVA; - riferite ad operazioni originariamente non assoggettate ad IVA
Note debito (variazioni in aumento)	Art. 26 del D.P.R. n. 633/1972	Costituiscono delle fatture integrative; conseguentemente seguiranno le regole generali per l'applicazione o meno dell'imposta di bollo
Fatture miste	Risoluzione 3 luglio 2001, n. 98/E	Le fatture emesse a fronte di più operazioni, i cui corrispettivi in parte non sono assoggettati ad IVA, sono soggette ad imposta di bollo se la somma di uno o più componenti dell'intero corrispettivo fatturato non assoggettato ad IVA supera €. 77,47
Reverse charge	Circolare 29 dicembre 2006, n. 37/E, art. 17 del D.P.R. n. 633/1972 e art. 46 del D.L. n. 331/1993	Gli acquisti (di beni o servizi) soggetti a reverse charge sono esenti dall'imposta di bollo in considerazione del fatto che risultano comunque "assoggettati" ad IVA (ancorché debitore dell'imposta sia il cessionario/committente). Rientrano in tale fattispecie anche i casi di reverse charge c.d. interno previsti dall'art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 (ad es. subappalto in edilizia, cessioni di fabbricati con opzione per l'assoggettamento ad IVA effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, ecc.; nonché le cessioni di rottami di cui all'art. 74, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 633/1972)
Autofattura	Art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972	Le autofatture emesse ai fini della regolarizzazione di operazioni soggette ad IVA sono esenti dall'imposta di bollo. Le autofatture emesse senza addebito di IVA (ad esempio non imponibili, esenti, escluse o fuori campo, ecc.), che non sono state emesse in relazione ad esportazioni di merci, sono soggette ad imposta di bollo
Cessioni a Repubblica di San Marino, Città del Vaticano od organismi aventi trattati ed accordi internazionali	Artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 633/1972	Esenti dall'imposta di bollo
Fatture emesse dagli agenti di assicurazione per le provvigioni spettanti	Legge 29 ottobre 1961, n. 1216	Ancorché le stesse siano emesse in esenzione di IVA, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, sono esenti da imposta di bollo in considerazione del fatto che vi è l'alternatività con le imposte sulle assicurazioni
Regimi speciali c.d. base da base	Art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 e D.L. 23 febbraio 1995, n. 41	Non sono soggetti ad imposta di bollo (in considerazione del fatto che il "margine" è soggetto ad IVA - a nulla rilevando l'eventuale margine negativo): - il regime dei beni usati; - il regime delle agenzie di viaggio (sono però soggetti ad imposta di bollo i pacchetti turistici con destinazione extra-UE)
Regimi monofasici	Artt. 2 e 74 del D.P.R. n. 633/1972	Sono esenti dall'imposta di bollo (in considerazione del fatto che l'IVA si considera "assolta all'origine"): - la vendita di tabacchi, sali e fiammiferi; - le cessioni di prodotti editoriali (a condizione che sul documento sia indicata la menzione che l'IVA viene assolta in base alla normativa contenuta nell'art. 74 del D.P.R. n. 633/1972, Note Ministero Finanze 11 aprile 1990, n. 390206 e 28 dicembre 1994, n. 64/E);

		<ul style="list-style-type: none">- la cessione o ricariche di schede telefoniche;- la rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta;- la cessione di valori bollati;- la cessione di biglietti dei concorsi a premio nazionali
--	--	--

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina [Facebook](#)

